



COMUNE DI MIGLIONICO

Provincia di Matera



Ord. N. 52 Del 13.11.2023

IL SINDACO

Premesso che nel territorio comunale è presente un notevole numero di cani randagi di cui molte femmine; -che tale fenomeno sta assumendo dimensioni notevoli nell'ambito del territorio comunale creando disagio tra la popolazione miglionichese per la presenza massiccia di cani randagi nelle aree pubbliche e soprattutto nelle aree rurali, dove spesso i cani sono detenuti senza alcuna custodia e controllo;

Dato Atto che, allo scopo di contrastare efficacemente e durevolmente il fenomeno del randagismo, l'Amministrazione comunale intende intensificare, sia nel centro urbano che nelle zone rurali, l'azione di accalappiamento cani randagi con particolare riguardo alle femmine in modo da procedere alla loro sterilizzazione;

Considerato che, presso il canile comunale è ricoverato un notevole numero di cani e che si ritiene necessario provvedere con ogni urgenza ad intensificare le operazioni di accalappiamento in modo particolare delle cagne al fine di provvedere alla sterilizzazione delle stesse riducendo così il numero dei cani randagi sul territorio;

RITENUTO altresì che la lotta al randagismo si pratica anche attraverso un'attenta e responsabile custodia e detenzione del cane attraverso l'iscrizione all'anagrafe canina e la microcippatura, in quanto in caso di abbandono e/o smarrimento è possibile risalire al proprietario;

DATO ATTO che i proprietari e/o detentori di cani hanno l'obbligo di provvedere alla iscrizione all'anagrafe canina del cane di cui sono proprietari e/o detentori ai sensi della normativa vigente;

Vista la L. 281 del 14.8.1991 (Legge Quadro in materia di animali di affezione e randagismo)

VISTA la legge n. 6 del 1993 Regione Basilicata avente ad oggetto "**Norme sulla prevenzione e sul controllo del randagismo. Istituzione anagrafica canina e protezione degli animali di affezione**".

Vista l' Ord. del Min. Lavoro-Salute-Politiche Soc. del 3.3.2009 (GU 68 del 23.3.2009);

Vista l'Ordinanza del Min. Lavoro-Salute-Politiche Sociali del 6.8.2008 (GU 20.08.08);

Visti gli artt. 672 e 727 del Codice Penale;

Visto il Vigente Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 12.04.2017 avente ad oggetto "Regolamento per il benessere e la tutela degli animali del Comune di Miglionico";

VISTA la legge regionale n. 46 del 30.11.2018;

RITENUTO indispensabile porre in essere tutte le azioni necessarie per la lotta al randagismo e la cura degli animali di affezione;

ORDINA

A tutti i cittadini proprietari e/o detentori di cani a qualsiasi filolo, sia nel centro urbano che nelle zone rurali, di procedere all'iscrizione all'anagrafe canina degli animali e contestuale microcippatura nel rispetto della normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 7bis, comma 1bis del Decreto legislativo n. 267 del 2000 i trasgressori al presente provvedimento saranno soggetti alla sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00.

Sono fatte salve eventuali violazioni a norme penali.

Ai sensi della legge n. 689 del 1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta pari a €. 50,00;

AVVISA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso in opposizione, al T.A.R. di Basilicata, o al Presidente della Repubblica, secondo i modi e nei tempi previsti dalla vigente legislazione in materia;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio, notificata e indirizzata:

- al **Servizio Veterinario**, in qualità di soggetto tenuto a collaborare alla cura e profilassi riproduttiva dei cani randagi, istituito presso Azienda Sanitaria Matera Via Montescaglioso -Matera
- al **Comando di Polizia Locale** per la verifica dell'osservanza di quanto ivi dettato,;



Il Sindaco

Geom. Francesco COMANDA

Francesco Comanda